

**GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO DI EMOCOMPONENTI, CELLULE, TESSUTI ED ORGANI, CAMPIONI DI
SANGUE PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI**

**SIMOG: gara n. 7634958
CIG: 8144501ED4**

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato speciale verranno date le seguenti definizioni:

1. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), in sigla SA;
2. Aziende Sanitarie Committenti: Aziende Sanitarie della Regione Basilicata (AOR San Carlo – ASP – ASM – IRCCS CROB di Rionero in Vulture) in sigla AASS;
3. Azienda Capofila: AOR San Carlo, in sigla AOR;
4. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione; indicata anche come ditta e con la sigla DA;

Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

La gara è costituita da un unico lotto di gara.

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trasporto di Unità di sangue, emocomponenti, cellule, tessuti ed organi, provette per la validazione degli stessi tra le Unità di Raccolta (UdR), i Punti di Raccolta (PdR), i Centri Trasfusionali della Regione (Melfi, Villa d'Agri, Lagonegro e Policoro), il Servizio Immunotrasfusionale (SIT) dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, quale Centro di Lavorazione, e il Servizio Immunotrasfusionale (SIT) dell'Ospedale San Carlo di Potenza, quale Centro di Validazione e Qualificazione Biologica. Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nel Capitolato Tecnico di gara.

Art. 2 - DURATA, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto, adeguando lo stesso alle eventuali nuove tecnologie e normative.

Qualora al termine del contratto non fosse stato ancora assegnato il nuovo appalto, la ditta sarà tenuta a continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per almeno 180 giorni dopo la scadenza del periodo contrattuale.

Art.3 - MODALITA' DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà retribuito tramite il pagamento di un corrispettivo mensile per i trasporti programmati, determinato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, debitamente verificati dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Anche il servizio "a chiamata" e "a chiamata - in urgenza" verrà remunerato sulla base dei chilometri effettuati per ogni viaggio sia esso provinciale, regionale ed extra regionale, moltiplicato per il prezzo unitario offerto dalla Ditta aggiudicataria per il rispettivo servizio relativamente al Servizio di Trasporto.

Art.4 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

La predetta garanzia potrà essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'apposito albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. n. 58/1998.

A pena di decadenza dall'affidamento, la garanzia deve:

essere prestata a favore della stazione appaltante, che deve pertanto espressamente risultare quale beneficiaria della stessa;

essere incondizionata ed irrevocabile;

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 co. 2 Cod. Civ.;

prevedere espressamente la operatività entro quindici giorni su semplice richiesta dalla stazione appaltante;

prevedere espressamente la copertura per gli oneri per inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di fornitura;

avere una durata pari alla durata del contratto di fornitura, eventuali rinnovi e proroghe compresi.

A norma dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta per cento (50%) qualora il fornitore aggiudicatario produca, tra i documenti propedeutici alla stipula del contratto, l'originale o la copia autenticata ai sensi di legge della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/TEC 17000. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese che vi partecipano, da attestarsi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di incameramento della cauzione.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La DA dovrà produrre ai fini della stipula del contratto:

- a. deposito cauzionale definitivo ex art 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, come precisato nel disciplinare di gara;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione del servizio, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura della SA.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

l'offerta aggiudicata;

la polizza fideiussoria;

il disciplinare di gara;

Art. 6 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro ed accessorie, ivi incluse le tasse ed imposte che potessero colpire a qualsiasi titolo il contratto o il soggetto del medesimo saranno per intero a carico della DA.

Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all'Amministrazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il subappalto non comporta modificazioni agli obblighi ed agli oneri del Fornitore, che rimane pertanto il solo ed unico responsabile della commessa nei confronti della stazione appaltante anche per le prestazioni subappaltate.

Art. 9 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La AA.SS. eserciteranno il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge tramite il D.E.C.

Il D.E.C. si avvale dei Referenti di ciascuna Azienda Sanitari Committente i quali devono trasmettere allo stesso specifiche attestazioni in ordine alle prestazioni effettivamente ricevute entro e non oltre 10 gg. successivi alla scadenza del mese di riferimento. Resta inteso che la DA dovrà trasmettere a ciascuna Azienda, entro e non oltre tale data, un report riepilogativo dei servizi effettuati.

Resta inteso che, in ogni caso, le AA.SS. non assumono responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 10 -OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

Sono a carico dell'impresa, oltre agli altri adempimenti previsti nel presente capitolato:

- gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso ciascuna Azienda Sanitaria, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- provvedere, qualora motivato dalle AA.SS., all'allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;
- attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dalle AA.SS. al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;
- assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell'appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;
- essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti delle AA.SS. o che le AA.SS. hanno comunque in gestione per attività oggetto dell'appalto, stipulando idonea polizza assicurativa;
- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse.

È a carico della DA l'onere di acquisire e conservare per tutta la durata del rapporto contrattuale ogni tipo di autorizzazione, permesso, nulla osta, visto, concessione e quant'altro sia di occorrenza per il corretto espletamento del servizio oggetto di gara. Sono inoltre a carico della DA, intendendosi remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni dei servizi connessi e delle attività oggetto del rapporto contrattuale, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La DA garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, quelle in materia di trattamento dei dati sensibili, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto assumendone la DA ogni relativa alea, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini degli adempimenti contrattuali, la DA si obbliga a:

- prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne le AA.SS. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle AA.SS. di monitorare la conformità delle prestazioni e dei servizi alle norme previste dal presente Capitolato;
- comunicare tempestivamente entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

La DA si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi di esecuzione contrattuale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della DA verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle AA.SS. dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro definendo preventivamente le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle AA.SS. continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze delle AA.SS., senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

La DA rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle AA.SS.

La DA si obbliga a consentire alle AA.SS. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel presente Capitolato, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al di fuori delle ipotesi già previste nelle parti che precedono, qualora la DA si trovi in una breve temporanea condizione di indisponibilità ad eseguire il servizio aggiudicato dovrà darne tempestiva comunicazione all'AOR. In tal caso il servizio verrà richiesto d'ufficio al secondo aggiudicatario, ai prezzi e condizioni riportati nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara. L'AOR si riserva la facoltà di richiedere alla DA la differenza fra la spesa sostenuta per l'espletamento del servizio dal secondo aggiudicatario ed il valore totale offerto dalla DA.

Art. 11 - SCIOPERI, ASSEMBLEE, CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere comunque garantita la continuità del servizio.

Per nessuna ragione potrà essere soppresso o non eseguito il servizio oggetto di gara, pertanto, qualora la DA sospendesse il servizio, l' AOR potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'attività prestata dalla DA, al fine di evitare l'interruzione del servizio pubblico essenziale erogato alle AA.SS, non potrà essere sospesa. Nel caso di scioperi la DA non potrà pertanto sospendere l'attività prestata, individuando differenti modalità operative che consentano il rispetto della pianificazione degli interventi.

L'AOR ha facoltà di trattenere un importo rapportato al minor servizio erogato e al conseguente danno subito a suo insindacabile giudizio.

Qualora la DA, al verificarsi di cause di forza maggiore, si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all' AOR.

Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della AA.SS. , l'AOR provvederà a fornire il regolare svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'impresa appaltatrice abbia svolto solo in parte il servizio, l'AOR potrà effettuare le corrispondenti detrazioni, pari all'equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione, totale o parziale, dal servizio.

Art. 12 - NOMINA REFERENTE

Trattandosi di elemento fondamentale per la qualità e l'efficacia del servizio, la DA dovrà nominare un referente del servizio che avrà il compito di coordinare l'attività di trasporto e distribuzione ed intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi e nuove esigenze che dovessero insorgere.

Dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio o al di fuori di esse per ogni comunicazione urgente relativo al servizio.

Il nominativo del referente (luogo di residenza, indirizzo e recapito telefonico) dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio.

In caso di assenza o impedimento del referente, l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare il nominativo di un sostituto.

Art. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Alla DA, allegato al contratto d'appalto, verrà consegnato un fascicolo, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che dovrà essere utilizzato per informare gli operatori della Ditta stessa sui rischi specifici e le modalità organizzative della SA e unitamente sarà consegnato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Art. 14 -ASSICURAZIONE

La DA dovrà osservare rigorosamente tutte le prescrizioni di legge inerenti le attività oggetto del presente appalto.

La DA deve provvedere a trasmettere le copie delle polizze assicurative concernenti tutti gli automezzi e del personale che intende utilizzare, nonché la polizza concernente la copertura assicurativa di tutte le tipologie di materiale che sono oggetto del servizio.

La DA verrà considerata responsabile di tutti i danni subiti dal materiale trasportato, dal momento del ritiro, durante il trasporto sino alla avvenuta consegna al centro di destinazione.

La DA si impegna a comunicare immediatamente ogni danno subito dalla merce e a tenere a disposizione delle AA.SS. la merce stessa per l'esecuzione di eventuali perizie (in caso di rottura e/o danneggiamento). Qualora si verificassero furti che interessino la merce di proprietà delle AA.SS. la DA dovrà sporgere immediatamente denuncia all'autorità competente e inviare entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, una comunicazione scritta contenente una sintetica descrizione dei fatti ed una copia della denuncia del furto .

La DA assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni in dipendenza dall'esercizio dell'appalto, esonerando le AA.SS. da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi per infortuni o danni che possano verificarsi in

dependenza anche indiretta dell'appalto. Pertanto, la stessa dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi di seguito specificati, con massimale adeguato e, comunque, non inferiore ad € 3.000.000,00=

- a) Garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti cagionati alle AA.SS. connessi all'esecuzione del servizio;
- b) Garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
- c) Garanzia di responsabilità verso il personale della ditta aggiudicataria, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali etc.;
- d) Garanzia per danni arrecati a terzi, compresi quelli subiti dalle AA.SS. o di cui l'Azienda deve rispondere verso terzi in connessione all'esecuzione del presente servizio in conseguenza di errori/malfunzionamenti nella gestione dei dati da qualsiasi causa determinati; in particolare dovrà essere compresa la perdita irreversibile di tali informazioni;

Eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella polizza non saranno in nessun caso opponibili alle AA.SS. e ai terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla DA.

Qualora la DA non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'AOR si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento. Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'AOR all'atto della stipula contrattuale, unitamente alla quietanza di pagamento dei premi.

Art. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La DA dovrà emettere fattura con cadenza mensile all'AOR, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, giusta artt. 3 e 9 del presente capitolato. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo la procedura di seguito riportata:

- controllo della esecuzione della prestazione da parte del D.E.C.;
- eventuale pagamento in acconto, nel caso di contestazione;
- eventuale applicazione delle penalità con comunicazione motivata alla DA;
- pagamento entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura;

opportunamente corredata come sopra descritto;

- agli effetti della liquidazione la fattura dovrà contenere oltre che l'intestazione dell'AOR anche il relativo CIG.

Il relativo pagamento verrà corrisposto entro 60 giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura al protocollo dell'AOR, previa verifica della correttezza delle prestazioni addebitate.

Qualora si verificassero contestazioni su singole fatture, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Inoltre, i pagamenti alla DA a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, possono rimanere sospesi e riprenderanno a decorrere solo dopo che la DA avrà regolarizzato tutta la situazione. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'AOR non possono essere ceduti senza il consenso della stessa.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la DA si obbliga:

1. conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla SA in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all' AOR entro 7 gg. dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

2. tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 16 - RESPONSABILITA' CONSEQUENTE L'APPALTO

L'AOR è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

La DA è responsabile di ogni danno che possa derivare a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto della gara.

Qualora la DA non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno a cose e/o persone nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l' AOR è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione definitiva con obbligo di immediato reintegro.

Art. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'AOR, verifica la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato.

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l'AOR provvederà a contestarle, per iscritto alla DA.

Alla DA verrà concesso un termine non inferiore a 10 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell' addebito alla DA e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Di dette penali sarà comunque data comunicazione alla DA.

L'importo delle penali sarà trattenuto sul pagamento delle fatture.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalle AA.SS. non coperto dall'importo delle penali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la DA dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che determina l'applicazione di sanzioni economiche:

A) mancato rispetto dei termini di trasporto richiesti:

applicazione di una penale di euro 100,00 per ogni situazione di ritardo superiore a 60 minuti

applicazione di una penale di euro 500,00 per ogni situazione di ritardo superiore a 30 minuti rispetto ai tempi medi di percorrenza della tratta nelle chiamate urgenti.

B) mancata presentazione del mezzo dell'aggiudicatario: per l'esecuzione del servizio di trasporto oggetto del contratto:

applicazione di una penale di euro 1000,00 per ogni caso di mancata esecuzione del servizio

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Nel caso il valore complessivo delle penali superi il 10% dell'importo aggiudicato, l'AOR pertanto, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei confronti della DA.

L'AOR si riserva la facoltà di applicare ulteriori penali commisurate all'entità del Servizio e all'importanza dello stesso, in contraddittorio con la DA.

Tali disposizioni si rendono necessarie per il carattere di servizio di trasporto di rilevante valore sanitario che il servizio stesso rappresenta.

Art. 18 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l'AOR e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 19 - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

Le AA.SS. sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'AOR si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio per fatto della DA;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; in tal caso l'AOR sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite al prezzo del contratto;
- d) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 c. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto di appalto si riterrà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- e) nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, siano stati accertati n. 3 casi di parziale o occasionale inadempimento delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 3 della 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- f) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento (che impediscono l'esercizio dell'attività)

della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

g) quando a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.231/2001;

h) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

j) nel caso in cui, nel corso della esecuzione del contratto, all'aggiudicatario siano state contestate penali per un importo superiore al 10% del valore contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub f), l'AOR potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'AOR.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l'AOR ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate i danni diretti ed indiretti, nonché il rimborso dei maggiori oneri che l'AOR dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente del codice civile, art. 1452 e seguenti.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa: il tal caso l'AOR tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale e addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta a titolo di risarcimento danni. La DA sarà tenuta ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all'AOR e la disdetta avrà effetto decorsi sei mesi dal ricevimento della stessa.

In caso di morte del fornitore, le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l'AOR la facoltà di ritenere cessato il contratto, e quindi incamerando il deposito cauzionale.

Art. 21– CODICE DI COMPORTAMENTO

La DA dovrà far rispettare al proprio personale il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato da ciascuna delle AA.SS. e far osservare le disposizioni in esso contenute essendo consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l' affidamento sarà risolto.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza (foro esclusivo, con rinuncia espresse ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative (C.C.N.L. di categoria e quello integrativo provinciale in materia, riferito ai luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio, R.D. 23/5/1924 n.827, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., norme del codice civile).

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma) _____